

STUDIO LEGALE
AVV. FABIO GANCI
AVV. WALTER MICELI
Via Ottaviano, 9, 00192 Roma
(St. Legale Avv. Salvatore Russo)
Tel. 3472507521 - Fax 0916419038

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEDE DI ROMA
RICORSO
CON RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI

Per la sig.ra **FERRARIO CLARISSA**, nata a Tradate (VA) il 02/09/1986, C.F. FRR CRS 86P42 L519 N, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dagli **Avv.ti Fabio Ganci**, C.F. GNC FBA 71A01 G273 E, PEC fabioganci@pecavvpa.it del foro di Palermo, e **Walter Miceli**, C.F. MCL WTR 71C17 G273 N, PEC waltermiceli@pecavvpa.it del foro di Palermo, con studio in Monreale (PA) nella Via Roma, 48, tel/fax 0916419038, elettivamente domiciliata in Roma nella Via Ottaviano, 9, presso e nello studio dell'Avv. Salvatore Russo, con espressa dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria presso il numero di fax 0916419038 oppure agli indirizzi PEC fabioganci@pecavvpa.it, waltermiceli@pecavvpa.it

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma nel Viale Trastevere, 76/A;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA**, in persona del Dirigente e legale rappresentante *pro tempore*.

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA CONCESSIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI

- Dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale della procedura concorsuale, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. n. 499 del 21/04/2020 così come modificato dal D.D. n. 23 del 05/01/2022, relativamente alla classe di concorso A012 - Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado, elenco pubblicato con il decreto prot. n. 8874 dell'08 aprile 2022 dell'U.S.R. per la Lombardia, nella parte in cui tale elenco non include il nominativo di parte ricorrente (doc. 1)
- dell'esito della prova scritta della suddetta procedura concorsuale, sostenuta da parte ricorrente in data 28 marzo 2022, nella parte in cui alla stessa ricorrente sono stati attribuiti 68 punti anziché 70 punti (doc. 2);
- del questionario a risposta multipla somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta, con particolare riferimento al quesito n. 24, il quale non prevedeva con certezza una sola risposta univocamente esatta;
- della griglia di correzione del suddetto quesito n. 24 nella parte in cui non è stata considerata corretta la risposta fornita dalla parte ricorrente.

PER LA CONDANNA DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE, ANCHE CON PROVVEDIMENTO CAUTELARE,

a rettificare il punteggio assegnato a parte ricorrente in esito della prova scritta della procedura concorsuale per cui è causa, con attribuzione di

punti 70 anziché di punti 68, e con conseguente inclusione della stessa ricorrente nell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale della procedura concorsuale bandita con il D.D. n. 499 del 21/04/2020 così come modificato dal D.D. n. 23 del 05/01/2022, relativamente alla classe di concorso A012 - *Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado*.

PREMESSE IN PUNTO DI FATTO

1. La ricorrente ha partecipato alla prova scritta del concorso ordinario bandito ai sensi del D.D. n. 499 del 21/04/2020 così come modificato dal D.D. n. 23 del 05/01/2022, relativamente alla disciplina A012- (*Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado*) nella regione Lombardia.
2. Il concorso ordinario scuola secondaria, secondo le modifiche introdotte dal Decreto Dipartimentale n. 23 del 5 gennaio 2022 (**doc. 3**), si articola in una preliminare prova scritta *computer based* e in una successiva una prova orale. Entrambe le prove, secondo l'art. 3, prevedono una **soglia selettiva di 7/10**, nel senso che sono **superate soltanto dai candidati che conseguono il punteggio minimo di 70 punti su 100**.
3. Più precisamente, secondo **l'art. 3, comma 1, del Decreto Dipartimentale n. 23 del 5 gennaio 2022**, la prova scritta, *computer-based*, distinta per ciascuna classe di concorso e per ciascuna tipologia di posto, si svolge nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio, e consiste nella

somministrazione di **50 quesiti a risposta multipla**, estratti a sorte da **una banca dati predisposta a livello nazionale dal Ministero dell'Istruzione** conformemente a quanto previsto dal decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326; i quesiti a risposta multipla sono **articolati**, per i posti comuni, in **40 quesiti** volti all'accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa **5 quesiti** sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue e, infine, **5 quesiti** sulle competenze digitali inerenti l'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento.

4. Secondo l'art. 3, comma 4, del Decreto Dipartimentale n. 23 del 5 gennaio 2022, ciascun quesito consiste in *“una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta”*.
5. Ai sensi l'art. 3, comma 5, del Decreto Dipartimentale n. 23 del 5 gennaio 2022, premesso che a ciascuna risposta corretta sono assegnati due punti, *“La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti”*.
6. Infine, secondo l'art. 3, comma 8, del Decreto Dipartimentale n. 23 del 5 gennaio 2022, i candidati che, ai sensi del comma 5, hanno superato la prova scritta, sono ammessi a sostenere la prova orale, la quale sarà a sua volta superata soltanto dai candidati che conseguiranno il punteggio minimo di 70 punti su 100.
7. La ricorrente ha svolto la prova scritta per la classe concorsuale A012 in data 28 marzo 2022.
8. Dopo la pubblicazione degli esiti della prova scritta sull'area

personale resa a disposizione dei partecipanti, la ricorrente ha appreso di aver conseguito un punteggio pari a 68/100, ossia un punteggio inferiore alla soglia di 70/10 utile per la partecipazione alle successive prove orali.

9. Alla ricorrente sono stati attribuiti 68 punti anziché 70, punti perché il Ministero dell'Istruzione ha erroneamente considerato non corretta la risposta fornita al quesito n. 24, il quale - come dimostreremo in seguito - tra le risposte esatte contemplava sicuramente anche quella indicata dalla sig.ra Ferrario.

10. Senza l'erronea attribuzione di punti zero, anziché di punti 2, per la risposta fornita al quesito n. 24, la ricorrente avrebbe ottenuto il punteggio di 70/100, ossia un punteggio utile per essere ammessa alla successiva prova orale.

DIRITTO

0. PREMESSE SULLA INCONFIGURABILITÀ DI CONTROINTERESSATI IN UNA PROCEDURA CONCORSUALE PRIMA DELL'APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO.

La consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato ha più volte precisato che *“La posizione di controinteressato è riscontrabile solo in quei soggetti risultati idonei in una graduatoria finale di merito, visto che solo in tale occasione l'eventuale esito positivo (di un'impugnativa) potrebbe pregiudicare la situazione, ancorché in via astratta e remota, ...dei promossi”*, che devono, di conseguenza, essere posti in grado di difendersi” (così, da

ultimo, [Cons. Stato, Sez. III, Sent., \(data ud. 09/04/2022\) 26/04/2022, n. 3182](#)).

Infatti, è stato posto in rilievo da una granitica giurisprudenza che, **prima della formazione della graduatoria definitiva di merito non si identificano situazioni soggettive di interesse protetto in posizione antagonista rispetto a chi contesta il provvedimento di esclusione dalle ulteriori fasi del concorso, che potrebbero essere lese dall'accoglimento del ricorso (cfr. sui principi Cons. Stato, sez. III, 14 febbraio 2014, n. 729; sez. IV, 12 giugno 2013, n. 3261; 24 settembre 2012, n. 5084; 7 luglio 2008, n. 3382; sez. VI, 26 gennaio 2009, n. 348)**.

L'elenco dei candidati ammessi la prova orale del concorso, lungi dal porsi come atto finale della procedura *de qua* (sì da fondare un interesse uguale e contrario a quello dell'odierna ricorrente e dunque tale da rendere in tali candidati configurabile la qualifica di controinteressati), si rivela **atto meramente endoprocedimentale**, predisposto dall'Amministrazione sulla base dei risultati della prima fase concorsuale.

I candidati ammessi a sostenere le prove orali, dunque, non possono considerarsi controinteressati nel presente ricorso, non foss'altro perché essi potrebbero non superare la soglia selettiva di 7/10 dell'esame orale, con conseguente non inclusione nella graduatoria finale di merito.

La giurisprudenza ha, infatti, ulteriormente chiarito che **l'interesse qualificato, ed in quanto tale tutelabile, nasce con l'approvazione della graduatoria definitiva, cui segue la nomina dei vincitori,** considerato che, con tale atto, è attribuito al candidato utilmente

collocato in graduatoria il *“bene della vita”* cui egli aspira, vale a dire il superamento della procedura selettiva e la conseguente assunzione, mentre *“non è qualificato e non è tutelabile l’interesse a confrontarsi con una platea più ristretta di candidati”* (cfr. [Cons. Stato, sez. IV, 26 giugno 2012, n. 3774](#) e, In termini: [Cons. Stato, sez. IV, n. 2467 del 2012](#), secondo la quale, *“A fronte di un provvedimento di esclusione da una procedura concorsuale, impugnato prima della formazione della graduatoria e della nomina dei vincitori, non è ravvisabile la qualità di controinteressato in capo ai candidati ammessi, posto che essi non sono portatori di interesse tutelabile a confrontarsi con una platea più ristretta di candidati; laddove, invece, sussiste un interesse pubblico alla più ampia partecipazione alla procedura selettiva in vista della più efficace selezione dei migliori concorrenti che, ove il provvedimento di esclusione sia illegittimo, è conseguentemente pretermesso assieme a quello del candidato escluso.*

In conclusione, nei confronti del gravame proposto dai candidati ad un concorso cui sia stata negata l’ammissione alle prove scritte, ai fini dell’assunzione della veste di controinteressato in senso tecnico non è sufficiente avere superato la prova scritta, ma occorre essere utilmente collocati nella graduatoria finale.

*

I. ERRONEITÀ DELLA FORMULAZIONE E DELLA CONSEQUENTE VALUTAZIONE DEL QUESITO N. 24 DEL QUESTIONARIO. VIOLAZIONE DELL’ART. ART. 3, COMMA 4, DEL DECRETO DIPARTIMENTALE N. 23 DEL 5 GENNAIO 2022. ILLEGITTIMITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI

ISTRUTTORIA.VIOLAZIONE ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

La domanda contestata dalla ricorrente è la seguente:

A012 - LOMBARDIA
CF: FRRCRS86P42L319N

DOMANDA 24

Quale dei seguenti Paesi non fu interessato dal processo di decolonizzazione della seconda metà del XX secolo?

*a	Cile	
b	India	X
c	Vietnam	
d	Algeria	

Punteggio: 0,00

Il candidato avrebbe dovuto rispondere al quesito indicando il Paese **NON** interessato dalla **decolonizzazione nella seconda metà del XX secolo.**

La ricorrente ha selezionato la risposta contrassegnata dalla lettera B (*India*), mentre il Ministero dell'Istruzione considerava corretta solo la risposta contrassegnata dalla lettera A (*Cile*).

*

Ora, escludendo **il Vietnam e Algeria**, indipendenti rispettivamente dal

1954 e dal 1962, e quindi certamente interessati dalla decolonizzazione nella seconda metà del XX secolo, **l'India** (decolonizzata nel 1947: "L'India cessò di essere britannica nel 1947 con la nascita, il 15 agosto, dell'Unione Indiana a prevalenza indù, e del Pakistan, a prevalenza musulmana" - Fonte: <https://www.treccani.it/enciclopedia/decolonizzazione/>) e **il Cile** (indipendente nel 1818: "l'indipendenza fu proclamata il 12 febbraio 1818 dal director supremo B. O'Higgins" - Fonte: https://www.treccani.it/enciclopedia/cile_%28Dizionario-di-Storia%29/) sono gli unici due Paesi a **NON** aver ottenuto l'indipendenza nella seconda metà del XX secolo.

Secondo il Ministero dell'Istruzione, tuttavia, **l'unica risposta corretta era "CILE"**.

L'errore commesso dal Ministero oggi convenuto è evidente sotto due profili: **temporale**, ossia con riferimento alla impropria collocazione cronologica dei fatti storici e **terminologico**, ossia con riferimento all'espressione "decolonizzazione" siccome impropriamente riferita anche ai moti indipendentistici.


Ma procediamo con ordine:

L'ERRONEO RIFERIMENTO TEMPORALE

L'India, che perse lo *status* di colonia inglese nel **1947**, certamente **NON fu** interessata dalla decolonizzazione nella seconda metà del XX secolo.

Tutti gli storici, invero, concordano sulla collocazione temporale della decolonizzazione indiana nella prima metà del ventesimo secolo.

Ecco uno dei numerosi esempi:



(Estratto da: **Gentile, Ronga, Rossi, Digo**, “Domande alla Storia”, vol. 5, p. 288)

Dello stesso parere il **prof. Massimo Arcangeli**, professore ordinario presso la Facoltà di Lingue e Letterature straniere dell'Università di Cagliari, che così scrive nella sua pagina Facebook https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2795291397442076&id=100008837283169

Un altro assurdo quesito proposto al concorsone scolastico, che riproduco come al solito in uno screenshot.

Intanto, dei quattro paesi di cui si chiede quale non sia stato interessato dalla decolonizzazione nella seconda metà del Novecento, vanno naturalmente esclusi l'Algeria, indipendente dal 5 luglio 1962 (a seguito dell'esito schiacciante del referendum del 1° luglio dello stesso anno), e già dichiarata tale da Charles de Gaulle il 3 luglio, e il Vietnam, indipendente una prima volta dal 2 settembre 1945 (quando i vietnamiti insorgono e instaurano la Repubblica

democratica del Vietnam, la prima democrazia popolare dell'Asia sud-orientale) ma poi tornato sotto il controllo della Francia e definitivamente decolonizzato solo all'indomani della Guerra d'Indocina (1946-1954), con lo smembramento dell'Indocina francese sancito dagli accordi di Ginevra (e la nascita – 12 luglio 1954 –, oltretutto del Vietnam del Nord e del Vietnam del Sud, di Laos e Cambogia).

Per il selezionatore la risposta giusta è il Cile, la cui emancipazione dalla Spagna è avvenuta ufficialmente il 1° gennaio 1818 (con la firma dell'atto d'indipendenza a Concepción, poi ratificato a Talca il 2 febbraio seguente; il giuramento ci fu dieci giorni dopo). E l'India? «L'India cessò di essere britannica nel 1947 con la nascita (15 agosto) dell'Unione Indiana a prevalenza indù, e del Pakistan, a prevalenza musulmana, Ceylon (Sri Lanka) e Birmania (Myanmar) dal 1948» ("Dizionario di storia", Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 2010, alla voce "decolonizzazione": <https://www.treccani.it>).

Le vicende indiane furono in realtà più complesse di quanto dica la voce Treccani, ma in ogni caso ricomprese entro la prima metà del XX secolo: il 15 agosto 1947 India e Pakistan si costituiscono in domini dipendenti dalla Corona britannica, disponendo di piena autonomia (per quanto col re inglese pur sempre a capo e un governatore generale a rappresentarlo in loco); il 26 gennaio 1950, già promulgata la Costituzione (26 novembre 1949), viene proclamata la repubblica.

Le risposte giuste sarebbero dunque due: India e Cile.

**USO INAPPROPRIATO DEL TERMINE “DECOLONIZZAZIONE” RIFERITO
ALL’INDIPENDENZA DEL CILE.**

Il quesito n. 24, inoltre, è stato formulato con una **scarsa accuratezza terminologica**.

Il termine “decolonizzazione”, infatti, viene sempre utilizzato per indicare **l’indipendenza ottenuta dalle colonie nel corso del XX secolo**.


Il Cile, indipendente dal 1818, solo in modo approssimativo potrebbe essere indicato come interessato dal processo di decolonizzazione.


L’Enciclopedia Treccani a tal proposito offre la seguente definizione del *processo di decolonizzazione*: “*il processo storico, iniziato con la Seconda guerra mondiale e proseguito negli anni 1970, che ha portato alla dissoluzione dell’assetto coloniale imposto alla quasi totalità dell’Africa, a buona parte dell’Asia e a territori delle Americhe*” - Fonte:

<https://www.treccani.it/enciclopedia/decolonizzazione/>

Nessun libro di testo, al contrario, si serve del termine “*decolonizzazione*” per indicare l’acquisizione dell’indipendenza dei paesi dell’America latina nel XIX secolo. In questo caso la parola utilizzata è sempre “*indipendenza*”, mai “*decolonizzazione*”.

Ecco alcuni esempi:






(Estratto da: **Cartiglia**, "Le forme della memoria. Dal secondo Seicento a fine Ottocento." p. 289 e p. 291).




(Estratto da: **Gentile, Ronga**, "Guida allo studio della Storia", vol. 4, indice e p. 168).



(Estratto da: **Borgognone, Carpanetto**, "Abitare la Storia", vol. 2, p. 268)

Al contrario, il termine "decolonizzazione" viene sempre utilizzato per indicare un fenomeno del XX secolo.

Ecco un esempio:



(Estratto da: **Borgognone, Carpanetto**, "Abitare la Storia, vol. 3, indice e Gentile, Ronga, "Guida allo studio della Storia", vol. 5, indice).

Appare dunque evidente che la domanda n. 24 del questionario oggi *sub iudice*, è stata formulata in modo ambiguo e, comunque, a tutto concedere, prevedeva almeno due risposte esatte, una delle quali - "INDIA" - era stata correttamente indicata dalla ricorrente.

Il Ministero dell'Istruzione, dunque, predisponendo un quesito fuorviante e con più risposte esatte, ha anzitutto violato l'art. 3, comma 4, del Decreto Dipartimentale n. 23 del 5 gennaio 2022, ai sensi del quale ciascun quesito doveva consistere in "una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta".

*

Quanto all'ammissibilità e ai limiti di uno scrutinio in sede giurisdizionale in ordine alla formulazione tecnica dei quesiti, la giurisprudenza amministrativa ha da tempo chiarito che sono "Pienamente scrutinabili e, come vedremo fondate, si rivelano le censure relative all'erroneità dei quesiti esulando la formulazione degli quesiti dall'area di merito o di discrezionalità amministrativa ed afferendo, al contrario, all'area delle valutazioni tecniche riportabili nell'alveo della discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo" (v. ex multis [T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, Sent. n. 5051 del 28/10/2011](#), e, nello stesso senso [T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, Sent. n. 11049 del 28/10/2021](#), secondo cui "se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, risulta comunque apprezzabile, anche in tale ambito, l'eventuale evidente erroneità o ambiguità dei quesiti con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile un'unica risposta corretta" e Cons. Stato, Sez. VI, Sent.

n. 4862 del 13/09/2012, secondo cui *“in applicazione del principio di effettività della tutela delle situazioni soggettive protette - se è vero che il giudice non può sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'Amministrazione, è anche vero che non può esimersi dal considerare e valutare l'eventuale vizio, tecnico o logico, dell'apprezzamento dell'Amministrazione, ove una tale mancanza sia in concreto oggettivamente riscontrabile”*.

*

Nel caso di specie, appare evidente come, in un questionario a risposta multipla, per eliminare ogni arbitrarietà e irrazionalità nella selezione, una sola risposta debba potersi considerare con certezza “esatta”, mentre le altre risposte debbano considerarsi con certezza “non esatte”, e ciò in base a criteri oggettivi che escludano ogni ambiguità e incertezza.

Ne può ovviamente considerarsi ammissibile una formulazione dei quesiti per cui alcune risposte siano da considerarsi *un po' più corrette* e altre *un po' meno corrette*, in base a **valutazioni soggettive, imponderabili e, come tali, arbitrarie.**

La giurisprudenza amministrativa, infatti, ha sottolineato che *“nei quiz a risposta multipla predeterminata non rileva, ai fini dell'illegittimità, solo l'erroneità della soluzione indicata come esatta, bensì anche la formulazione ambigua dei quesiti, la possibilità che vi siano risposte alternative e esatte o la mancanza di una risposta esatta ed, in generale, tutte quelle circostanze che si rilevano contrarie alla ratio di certezza ed univocità che deve accompagnare i quesiti relativamente ad una*

prova a risposta multipla (cfr. T.A.R. Campania-Napoli sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051).

La formulazione dei quesiti diviene quindi, come abbiamo visto, esercizio di discrezionalità in ordine alla scelta di un argomento o di una specifica determinata domanda piuttosto che un'altra o del grado di difficoltà o approfondimento, mentre *“nessun esercizio di discrezionalità può esservi per quanto riguarda la soluzione che deve essere certa ed univoca, nonché verificabile in modo oggettivo senza possibilità di soluzioni opinabili o di differenti opzioni interpretative”* (v. T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30.9.2011, n.4591).

*

Anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato è consolidata nel senso di ritenere che *“ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost.* (v. **Cons. St., sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060** e, nello stesso senso, **Cons. Stato, Sez. III, Sent. 21/03/2022, n. 1999**), sicché, in altre parole, *“in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta”* (v., ex plurimis, **Cons. St., sez. III, 5 gennaio 2021, n. 158**).

Ne consegue, secondo tale indirizzo, l'illegittimità dell'operato dell'amministrazione nella parte in cui **ha contemplato almeno due risposte egualmente esatte (“Cile” e “India”)** - soprattutto in base al tenore aspecifico della relativa domanda formulata in modo ambiguo e con scarsa appropriatezza terminologica.

*

Ora, avuto riguardo a questi fondamentali principî applicabili nella materia controversa, appare evidente come la formulazione del quesito odiernamente censurato sia errata e abbia pregiudicato il punteggio dell'odierna parte ricorrente nella proficua continuazione dell'iter concorsuale.

Ne consegue che, per ristabilire la legittimità della procedura selettiva, si rende necessario assegnare alla parte ricorrente ulteriori due punti, per l'omessa considerazione di una risposta che la stessa ha fornito in maniera corretta.

Tale punteggio maggiore che spetterebbe alla Prof.ssa Ferrario Clarissa di 70/100 (pari al punteggio conseguito + 2 punti relativi al quesito n 24), le consentirebbe di essere inserita utilmente nella lista dei candidati ammessi alle prove orali.

II. SULLA DOMANDA CAUTELARE.

Il *fumus boni iuris*, per quanto sopra dedotto, appare palese e di tutta evidenza.

Quanto al *periculum in mora*, è evidente il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile in conseguenza dell'esclusione della ricorrente dalle prove orali del concorso calendarizzate per il periodo 21 aprile - 27 maggio 2022 e per il periodo dal 03 maggio giugno al 15 luglio 2022.

Questa difesa, consapevole della giurisprudenza di Codesta Ecc.ma Sezione, secondo la quale *“la mancata concessione di misure monocratiche cautelari non pregiudica in alcun modo gli effetti anche ripristinatori di*

un'eventuale ordinanza collegiale di accoglimento dell'istanza cautelare (v. decreto cautelare del TAR Lazio, sez. terza bis, n. 2600/2022), chiede che sia ordinato all'amministrazione resistente, in accoglimento della domanda cautelare, di far partecipare la ricorrente ad una sessione eventualmente anche suppletiva delle prove orali del concorso per cui è causa.

Per le suesposte considerazioni, la ricorrente, a mezzo dei sottoscritti procuratori rassegna le seguenti conclusioni

VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R. DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

IN VIA CAUTELARE

Ordinare all'amministrazione resistente di provvedere alla rettifica del punteggio assegnato a parte ricorrente in esito alla prova scritta del concorso per cui è causa, con attribuzione di **punti 70/100 anziché di punti 68/100** e con conseguente **inclusione della sig.ra FERRARIO CLARISSA nella lista dei docenti ammessi a una sessione eventualmente anche suppletiva delle prove orali della procedura concorsuale relativamente alla classe di concorso A012 - Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado - per la regione Lombardia.**

NEL MERITO

Si chiede di annullare gli atti impugnati, con conseguente inclusione della parte ricorrente nella lista dei docenti ammessi alle prove orali del

concorso per cui è causa. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.

IN VIA ISTRUTTORIA

Ove ritenuto necessario, si chiede di disporre una verifica ovvero consulenza tecnica d'ufficio per constatare l'erroneità del quesito segnalato in ricorso;

sempre ove ritenuto necessario, si chiede l'acquisizione della versione integrale di tutti i libri di testo citati nel ricorso.

*

Ai fini del Contributo Unificato si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato.

Roma, li 26.05.2022

Avv. Walter Miceli

Avv. Fabio Ganci

AVVISO

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto presidenziale emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. III bis, n. 175/2023 del 14.01.2023, nel procedimento R.G. n. 5892/2022.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso R.G. n. 5892/2022).